

**DELIBERAZIONE 9 APRILE 2015**  
**162/2015/R/COM**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ADOZIONE DI MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI TIPO APPLICATION TO APPLICATION TRA GLI OPERATORI E IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO (SII)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 aprile 2015

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 79/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 79/2012/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2013, 166/2013/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 82/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 398/2014/R/EEL)
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 547/2013/R/COM.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi

ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;

- con la deliberazione 79/2012/R/COM, l'Autorità ha approvato il Regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato (di seguito: Regolamento di Funzionamento del SII);
- con la deliberazione 296/2014/R/gas, l'Autorità ha avviato l'estensione del SII al settore del gas naturale, definendo modalità e tempistiche di implementazione della fase di accreditamento, di primo popolamento e successivo aggiornamento del RCU e ha previsto che i soggetti tenuti ad accreditarsi prioritariamente siano le imprese di distribuzione e di trasporto e gli utenti della distribuzione;
- la deliberazione 398/2014/R/EEL regola, nell'ambito del SII, la gestione della voltura contrattuale e prevede, per l'implementazione del processo, attività di test e collaudo che termineranno il 30 luglio 2015.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 4, comma 3 del Regolamento di funzionamento del SII stabilisce le seguenti modalità di interazione tra gli Utenti accreditati (di seguito: Utenti) e il SII:
  - Portale *WEB*, per l'accesso diretto ai servizi, anche attraverso funzioni di *download/upload* di file;
  - Porta di Comunicazione (di seguito: PdC) per l'interazione diretta e automatica tra il sistema informatico dell'Utente e l'Infrastruttura Centrale del SII, in modalità *Application-to-Application*;
- la possibilità di interazione tramite Portale *WEB* è stata anche prevista come modalità di interazione semplificata in funzione del livello di automazione e delle caratteristiche tecnologiche adottate dagli Utenti nonché dalla frequenza e dalla dimensione dei flussi scambiati nel Sistema;
- per assicurare una più efficiente esecuzione dei processi nel SII, la PdC, quale modalità di interazione, risulta preferibile a semplici funzioni di *download/upload* effettuate tramite Portale *WEB*;
- gli Utenti, per interagire con l'infrastruttura centrale del SII mediante una propria PdC, devono qualificarsi secondo le procedure di cui al citato Regolamento di funzionamento del SII.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- l'adozione di modalità di interazione il più possibile evolute tra gli Utenti e il SII rappresenti un presupposto per facilitare la corretta esecuzione dei processi trattati, nonché per consentire lo scambio e l'aggiornamento tempestivo delle informazioni tra il SII e gli Utenti;
- la suddetta esigenza risulti ancor più avvertita in previsione dell'implementazione nel SII della voltura contrattuale e dello *switching*, in ragione del significativo incremento della numerosità dei flussi informativi scambiati, anche in relazione

della dimensione degli Utenti che interagiscono con il sistema per l'esecuzione di tali processi;

- il Gestore del SII, in un'ottica di minimizzazione degli oneri per gli Utenti, ha reso disponibili le componenti *software* necessarie all'adozione delle PdC.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rendere obbligatoria la cooperazione *Application-to-Application* all'interno del SII attraverso l'utilizzo della PdC da parte degli Utenti di maggiori dimensioni, in relazione alla numerosità dei flussi informativi scambiati;
- prevedere, conseguentemente, che gli Utenti accreditati in qualità di:
  - a. imprese distributrici di energia elettrica con più di 50.000 punti di prelievo serviti;
  - b. esercenti la maggior tutela con più di 50.000 punti di prelievo serviti;
  - c. imprese distributrici di gas naturale con più di 50.000 punti di riconsegna serviti;utilizzino in via esclusiva la PdC nell'attuazione dei processi trattati nel SII che richiedono interazioni tempestive

**DELIBERA**

1. gli Utenti accreditati al SII in qualità di imprese distributrici di energia elettrica con più di 50.000 punti di prelievo serviti sono tenuti, ai fini dell'esecuzione dei processi gestiti dal Sistema che richiedono interazioni tempestive, ad utilizzare in via esclusiva la PdC, a far data dall'1 settembre 2015;
2. gli Utenti accreditati al SII in qualità di esercenti la maggior tutela con più di 50.000 punti di prelievo serviti sono tenuti, ai fini dell'esecuzione dei processi gestiti dal Sistema che richiedono interazioni tempestive, ad utilizzare in via esclusiva la PdC, a far data dall'1 dicembre 2015;
3. gli Utenti accreditati al SII in qualità di imprese distributrici di gas naturale con più di 50.000 punti di riconsegna serviti sono tenuti, ai fini dell'esecuzione dei processi gestiti dal Sistema che richiedono interazioni tempestive, ad utilizzare in via esclusiva la PdC, a far data dall'1 dicembre 2015;
4. il presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico;
5. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

9 aprile 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*